



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 14 LUGLIO 2025

Riunione del 9 Luglio 2025

95.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. **SPOSITO** Claudio

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Di Manno Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sposito Claudio**, per aver pubblicato sul social network TikTok alcuni video che riproducono frammenti di partite disputate dal proprio Sodalizio di appartenenza, accompagnati da commenti offensivi della classe arbitrale e della Federazione tutta, con violazione delle seguenti disposizioni: art.18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 102 lett. F) Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto dell'Avv. G. L. giudice sportivo del comitato regionale della Campania, con il quale si segnalavano pubblicazioni, effettuate dall'incolpato sul social network TikTok, di frammenti di partite disputate dalla propria squadra; il tutto accompagnato da musiche irridenti e commenti offensivi nei confronti sia della classe arbitrale che della Federazione.



Esaurita l'attività di indagine, la Procura Federale deferiva il sig. Sposito Claudio dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando l'incolpato per il giorno 9 Luglio 2025.

In tale sede compariva il Vice Procuratore Federale, avv. Alessandro Guarnaschelli, nonché l'Avv. Monica Fiorillo per il sig. Claudio Sposito.

Il sostituto Procuratore federale rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta della parte presentata dall'incolpato, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 a carico dello Sposito.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

. PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta ed applica al tesserato sig. Sposito Claudio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta.

Roma, 09 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Luglio 2025